

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GELMINI, GIACOMONI, MANDELLI, D'ETTORE, PORCHIETTO

Agevolazione fiscale per le spese di investimento sostenute dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

Presentata il 1° agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mercato globale, lo sviluppo di nuove tecnologie e il processo di modernizzazione del sistema Paese ci impongono *standard* professionali sempre più elevati nell'ambito del lavoro.

Per concorrere e per rispondere alle qualifiche e ai requisiti richiesti dal mercato ed essere competitivi a livello europeo e internazionale diventa indispensabile prevedere interventi di riforma nel settore formativo professionale, caposaldo delle politiche per l'occupazione.

Un efficace ed evoluto sistema di formazione è il canale preferenziale per acquisire una posizione professionale di alto livello.

È fondamentale dare valore alle risorse umane, con una formazione attenta ai cambiamenti del sistema economico e sociale e che mira allo sviluppo delle attitudini in-

dividuali attraverso l'acquisizione delle abilità, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'esercizio di un determinato lavoro.

L'Unione europea (attraverso i suoi organismi) ha intrapreso azioni volte al contrasto del lavoro irregolare o, come si suol dire, sommerso, incoraggiando il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione nazionali, i quali devono fornire i mezzi necessari al fine di garantire ai cittadini le condizioni per realizzare appieno le loro potenzialità, nonché l'occupabilità e una prosperità economica sostenibile.

A Copenaghen, nel 2002, fu approvata una risoluzione sulla « promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ». Tale risoluzione invitava gli Stati membri e la Commissione a compiere tutte le inizia-

tive necessarie a realizzare gli obiettivi fissati.

A tale fine, l'obiettivo della presente proposta di legge, composta da un unico articolo, è quello di dare la possibilità alle imprese, scheletro dell'economia italiana, di formare i dipendenti con qualifiche di alto livello attraverso *master* e percorsi di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'estero, allo scopo di valorizzare il fattore umano nelle imprese rendendo il nostro Paese sempre più competitivo.

Si prevede dunque che, ai fini delle imposte sui redditi, per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia e le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il costo fiscale di acquisizione sia maggiorato nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.

Tale maggiorazione è riconosciuta fino a un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per attività di formazione negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese, che impone livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale in-

dustria 4.0, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Naturalmente, non saranno considerate attività di formazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente nonché ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

L'aspetto qualificante della presente proposta di legge è che le imprese potranno accedere al beneficio in modo automatico in fase di redazione del bilancio e tramite autocertificazione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno adottate le disposizioni di attuazione relative, in particolare, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento per il finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale.

La copertura finanziaria è assicurata, a regime e per una quota pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia e le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta fino a un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per attività di formazione negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese, che impone livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

3. Non si considerano attività di formazione ai sensi del presente articolo la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente nonché a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 accedono al beneficio di cui al presente articolo in modo automatico in fase di redazione del bilancio e tramite autocertificazione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di cui al presente articolo.

6. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

